



**D.R. n. 916**

**OGGETTO: emanazione del “Regolamento di attuazione del Codice in materia di protezione di dati personali”**

**IL RETTORE**

- VISTO** lo statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1604 del 29.12.2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 10.01.2012;
- VISTA** la deliberazione n. 20 del 12.04.2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento in epigrafe, dando mandato al Rettore di emanare, con proprio Decreto, il predetto Regolamento;
- RITENUTA** l’esigenza di emanare il Regolamento di attuazione del Codice in materia di protezione di dati personali, nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con la succitata deliberazione n. 20 del 12.04.2012;
- VISTO** l’art. 50 dello Statuto d’Ateneo;

**DECRETA**

**ART.1** Per le motivazioni indicate in premessa emanare il Regolamento di attuazione del Codice in materia di protezione di dati personali, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto (All. 1).

**ART.2** Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d’Ateneo, nella sezione “Ateneo-Statuto e Normative”.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, **18 LUG. 2012**



IL RETTORE

*Prof. Ing. Domenico Laforetta*

- Alla Raccolta
- Alla comunicazione del CdA
- Alle Facoltà
- Ai Dipartimenti
- Ai Centri di Servizio
- Alle Ripartizioni dell’Amministrazione centrale
- All’Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa
- All’Ufficio Documentazione e Archivi

*m* *Lu* *med*



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”**

### **Indice**

#### **Parte I – Disposizioni generali**

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Finalità

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Circolazione dei dati all'interno dell'Università

Art. 5 – Tipologie dei dati trattati dall'Università

#### **Parte II: - Soggetti che effettuano il trattamento dei dati e diritti dell'interessato**

Art. 6 – Titolare

Art. 7 - Responsabile

Art. 8 - Incaricato

Art. 9 - Trattamento di dati personali condivisi

Art. 10 – Trattamento di dati delegati a soggetti esterni

Art. 11 – Diritti dell'interessato

Art. 12 – Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

Art. 13 – L'informativa

#### **Parte III: - Regole per il trattamento dei dati**

Art. 14 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 15 – Ambito della responsabilità

Art. 16 - Notificazione delle banche dati

Art. 17 - Sistemi di videosorveglianza e di controllo accessi

Art. 18 - Circolazione interna di dati

Art. 19 - Richieste di comunicazione dei dati personali

Art. 20 - Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 21 - Diffusione delle valutazioni d'esame

Art. 22 - Diffusione dei risultati di concorsi e selezioni

Art. 23 - Diffusione di altri dati

Art. 24 - Misure di sicurezza

Art. 25 – Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

Art. 26 – Trattamento di dati sensibili e giudiziari

Art. 27 – Diritto di accesso e riservatezza

#### **Parte IV – Disposizioni finali**

Art. 28 - Responsabilità

Art. 29 - Controversie in materia di protezione dei dati personali

Art. 30 – Revisione ed integrazione del regolamento

Art. 31 - Entrata in vigore

## **PARTE I**

### **Disposizioni generali**

#### **ART. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali effettuati dall'Università del Salento (di seguito denominata "Università" o "Ateneo") in attuazione del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato "Codice") in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 2 – Finalità**

1. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali per finalità istituzionali e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Ai fini del presente Regolamento, sono attività istituzionali tutte le attività di ricerca, di didattica, quelle amministrative, di servizio e le altre attività previste in convenzioni stipulate dall'Ateneo con soggetti pubblici o privati.
3. Rientrano tra le attività istituzionali anche le attività di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a:
  - a. illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari d'Ateneo;
  - b. promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
  - c. illustrare le attività dell'Ateneo e il loro funzionamento;
  - d. favorire l'accesso ai servizi d'Ateneo.
4. I trattamenti dei dati personali sono effettuati secondo i principi di pertinenza, semplificazione, armonizzazione, efficacia e necessità.
5. I trattamenti effettuati dall'Università per il raggiungimento dei propri fini istituzionali non necessitano del consenso dell'interessato.

#### **ART. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Codice, si intende per:

- a) "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati su una banca di dati;
- b) "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi" i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari" i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in

- ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati;
  - h) "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - i) "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) "diffusione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - k) "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - l) "dato anonimo" il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - m) "blocco" la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento";
  - n) "banca di dati" qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti";
  - o) "misure minime" il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto per la sicurezza dei dati;
  - p) "strumenti elettronici" gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
  - q) "autenticazione informatica" l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
  - r) "credenziali di autenticazione" i dati ed i dispositivi in possesso di una persona da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione formale;
  - s) "parola chiave" componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
  - t) "dati storici" le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
  - u) "scopi statistici" le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
  - v) "scopi scientifici" le finalità di studio ed indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

#### **ART. 4 - Circolazione dei dati all'interno dell'Università**

1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni, anche mediante strumenti informatici, all'interno dell'Ateneo.
2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, è soddisfatta in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria- pertinente e non eccedente - al perseguimento dell'interesse istituzionale.
3. Qualora invece la richiesta fosse finalizzata ad un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, è necessario, da parte dei richiedenti, formalizzarlo esplicitamente nella richiesta. L'istanza viene quindi valutata dal Responsabile della banca dati, e l'autorizzazione è concessa o negata a seconda che il fine della richiesta rientri o meno nell'attività istituzionale dell'Università.
4. Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'Università gli organismi con funzioni di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative affidino detti compiti.

### **ART. 5 – Tipologie dei dati trattati dall'Università**

1. L'Università tratta principalmente le seguenti tipologie di dati:
  - dati relativi al "personale" subordinato, parasubordinato o con rapporto di lavoro autonomo, ivi compresi i soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato;
  - dati relativi a "studenti", per tutte le attività e modalità connesse alla qualità di "studente";
  - dati relativi ai laureati;
  - dati relativi a soggetti esterni per fini contrattuali;
  - dati relativi alla didattica e alla ricerca;
  - dati relativi alle attività gestionali.

## **PARTE II^**

### **Soggetti che effettuano il trattamento dei dati e diritti dell'interessato**

#### **ART. 6 - Titolare**

1. L'Università del Salento è titolare dei dati personali, ivi compresi i dati contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee, detenuti dall'Università.
2. L'Ateneo, in quanto titolare, assicura il rispetto del Codice in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.
3. Il titolare del trattamento può provvedere alla nomina di responsabili anche esterni all'Ateneo.

#### **ART. 7 - Responsabile**

1. Il responsabile del trattamento è un soggetto, con adeguate competenze professionali, garante per la propria struttura del pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice e dal presente regolamento.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è la funzione di vertice della struttura amministrativa, di ricerca o didattica nell'ambito della quali i dati sono trattati
3. All'interno dell'Ateneo i responsabili sono individuati nella tabella di cui all'Allegato A).
4. I soggetti designati quali responsabili del trattamento dei dati sono nominati con provvedimento del titolare.
5. Il Titolare, nella persona del Magnifico Rettore, può comunque designare, con proprio provvedimento un Responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati.
6. I compiti affidati al Responsabile del trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto.
7. Il Responsabile del trattamento predispone tutte le condizioni organizzative, logistiche e amministrative affinché i propri collaboratori operino conformemente a quanto disposto dal Codice e dal presente Regolamento.
8. Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di formare gli incaricati della propria struttura sia in relazione alle corrette modalità di trattamento dei dati che in relazione all'uso delle rete e dei servizi erogati coordinandosi con le Ripartizioni e i Servizi dell'Amministrazione Centrale competenti.
9. Qualora i dati siano gestiti su sistemi informatici amministrati dalla Ripartizione Informatica, il Responsabile della stessa Ripartizione è altresì responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle operazioni connesse con l'esercizio dei sistemi informatici contenenti i dati o le banche dati.

#### **ART. 8 Incaricato**

1. Il responsabile del trattamento nomina per iscritto gli incaricati che trattano i dati personali.
2. L'incaricato è colui che svolge le operazioni materiali inerenti ai trattamenti, ed è tenuto ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e/o dal Responsabile.
3. E' obbligo del Responsabile provvedere all'individuazione scritta degli incaricati e degli ambiti dei trattamenti a ognuno consentiti.
4. L'assegnazione dell'unità di personale ad un ufficio o una struttura per la quale siano stati già individuati per iscritto e formalmente gli ambiti dei trattamenti consentiti equivale, in caso contrario, ad attribuzione dell'incarico.

5. La revisione dell'incarico, a seguito di intervenute variazioni di carattere organizzativo, personale, normativo o altro, è comunicata all'incaricato con le medesime modalità con cui è stato attribuito l'incarico.

6. Per dati personali trattati nell'ambito delle attività di ricerca e di didattica, i docenti sono nominati incaricati del trattamento dai Responsabili delle relative strutture di ricerca e di didattica per i dati di competenza.

#### **ART. 9 Trattamento di dati personali condivisi**

1. Qualora due o più strutture dell'Università operino utilizzando una stessa banca dati per finalità differenti deve essere preventivamente sottoscritto, dai rispettivi Responsabili del trattamento, un documento che individui in maniera analitica le rispettive responsabilità sui dati rispetto alle operazioni di trattamento da loro effettuate. In mancanza di tale individuazione preventiva ciascuna struttura è responsabile della specifica operazione di trattamento dei dati svolta coerentemente alle attività istituzionali che le sono state attribuite.

#### **ART. 10 Trattamento di dati delegati a soggetti esterni**

1. Nel caso di attività esternalizzate, il titolare deve individuare le responsabilità connesse al trattamento dei dati personali affidate ai soggetti esterni, eventualmente nominando tali soggetti quali incaricati o responsabili esterni o, in alternativa, deve stabilire una contitolarità nel trattamento dei dati personali.

2. Il titolare esercita attività di vigilanza sull'attività di trattamento effettuata dal responsabile esterno.

3. Il responsabile esterno deve comunicare al titolare la lista aggiornata dei propri incaricati al trattamento oggetto della nomina.

#### **ART. 11 - Diritti dell'interessato**

1. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del Codice, e precisamente:

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

3. di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente n. 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si manifesta impossibile o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

5. di opporsi, in tutto o parzialmente, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **ART. 12 – Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato**

1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 11 con una richiesta scritta – raccomandata, fax o posta elettronica - al titolare o al responsabile del trattamento.

2. La richiesta può essere formulata anche oralmente nel caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 11, punti 1 e 2 e può essere rinnovata con un intervallo non minore di novanta giorni.

3. Ai fini dell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

4. I diritti riferiti a dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio ad agire o agisce a tutela della persona deceduta o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. L'identificazione dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura o della delega sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento proprio e dell'interessato.

6. I dati sono estratti a cura dell'incaricato e, ove sia possibile, la richiesta presentata dall'interessato viene soddisfatta in via informale e immediata, con comunicazione anche orale ovvero offerta in visione mediante strumenti elettronici. In caso di richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico ovvero alla trasmissione per via telematica.

7. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, il responsabile deve provvedere nel minor tempo possibile, dandone comunicazione scritta all'interessato, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

8. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro può avvenire mediante esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

9. L'esercizio del diritto di accesso ai dati personali è a titolo non oneroso, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

### **ART. 13 - L'informativa**

1. Ogni struttura dell'Università assolve agli obblighi di informativa nei confronti dell'interessato ogniqualvolta provvede alla raccolta dei dati personali, informando l'interessato circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati richiesti e le conseguenze di un eventuale rifiuto;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

- i diritti di cui all'art. 7 del Codice ed all'art. 11 del Regolamento;

- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa può essere resa oralmente, per iscritto, nel modulo di iscrizione, in fogli presso le strutture, o anche mediante informative di massa, come cartelli affissi nei locali in cui gli interessati si recano per conferire i dati (segreterie di Facoltà, uffici del personale) o mediante annunci sulle pagine Web.

3. Agli studenti l'informativa è fornita al momento della presentazione della domanda per l'immatricolazione.

4. Ai soggetti che instaurano un rapporto di lavoro con l'Università l'informativa è fornita al momento della stipula del contratto.

5. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data al medesimo all'atto della registrazione dei dati o non oltre la prima comunicazione, eccetto nei seguenti casi:

1. quando sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

2. quando sono trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati solo per tale finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento;

3. quando l'informativa comporta un impiego di mezzi che il Garante ha dichiarato sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

## **PARTE III<sup>^</sup>**

### **Regole per il trattamento dei dati**

#### **ART. 14 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;

2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

3. esatti e, se necessario, aggiornati;

4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
  5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I sistemi informativi sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da evitare il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità di identificazione dell'interessato solo in caso di necessità.

#### **ART. 15 - Ambito della responsabilità**

1. Chi richiede i dati, chi li riceve, chi li tratta è comunque vincolato al rispetto del dovere di riservatezza ed è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati a lui trasmessi.
2. La responsabilità, anche penale, specificatamente prevista dal Codice per un eventuale uso dei dati personali conosciuti non conforme alle indicazioni impartite dal titolare o dal responsabile, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

#### **ART. 16. Notificazione delle banche dati**

1. Ciascuna struttura dell'Ateneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice, è tenuta a comunicare al Titolare, entro il 31 gennaio di ogni anno:
  - a. la tipologia di dati personali trattati nell'ambito delle attività istituzionali della propria struttura, le finalità e le modalità del trattamento;
  - b. il luogo ove i dati sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
  - c. le specifiche operazioni svolte sui dati, specificandone l'eventuale ambito di comunicazione o diffusione all'esterno;
  - d. gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o fuori dal territorio nazionale;
  - e. la descrizione delle misure di sicurezza adottate a tutela dei dati personali.

#### **ART. 17. Sistemi di videosorveglianza e di controllo accessi**

1. Ciascuna struttura dell'Ateneo può adottare sistemi di videosorveglianza e di controllo accessi in particolari aree o attività soggette a concreti rischi e per le quali ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza, al fine di migliorare la sicurezza all'interno degli edifici ove si svolgono le attività istituzionali proprie dell'Ente e allo scopo di tutelare il patrimonio universitario.
2. Non è consentito, nel pieno rispetto dello Statuto dei lavoratori, l'uso di impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
3. È onere del Responsabile della struttura nella quale sono installati i sistemi di videosorveglianza e controllo accessi:
  - a. adottare le garanzie di cui all'art. 4 della legge del 20 maggio 1970, n. 300;
  - b. garantire l'osservanza dei principi di necessità, finalità e proporzionalità del trattamento dei dati;
  - c. garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dal Garante e, più in generale, dalla normativa vigente, anche in relazione all'utilizzo di particolari tecnologie e/o apparecchiature;
  - d. documentare adeguatamente le ragioni dell'installazione di tali sistemi in un atto autonomo ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

#### **ART. 18. Circolazione interna di dati**

1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale l'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione anche presso le strutture didattiche e di ricerca.

2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, debitamente motivata, può essere soddisfatta con riferimento ai soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali.
3. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la diretta autorità di questi ultimi.

#### **ART. 19. Richieste di comunicazione dei dati personali**

1. Ogni richiesta, rivolta da soggetti privati all'Università, finalizzata a ottenere la comunicazione di dati personali deve essere scritta e motivata.
2. Al fine di ottenere la comunicazione dei dati, i soggetti privati presentano una richiesta scritta al Titolare indicando:
  - a. il nome, la denominazione o la ragione sociale del soggetto richiedente;
  - b. i dati ai quali la domanda si riferisce;
  - c. le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
  - d. l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti;
  - e. l'impegno a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati richiesti e nell'ambito delle modalità indicate.
3. Le richieste provenienti da enti pubblici finalizzate alla comunicazione dei dati sono soddisfatte quando necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente.

#### **ART. 20. Comunicazione e diffusione dei dati**

1. Il Titolare del trattamento valuta eventuali richieste di comunicazione o diffusione di dati personali a soggetti terzi, sia pubblici che privati, e decide in ordine all'opportunità di concedere l'autorizzazione.
2. La comunicazione e la diffusione dei dati che non siano di natura sensibile o giudiziaria da parte dell'Università sono permesse quando:
  - a. siano previste da norme di legge, di Regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b. siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi o aggregati;
  - c. siano richieste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
  - d. siano necessarie per il soddisfacimento di richieste di accesso ai documenti amministrativi;
  - e. rientrino nelle attività di informazione e di comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. L'Ateneo può comunicare ad altre pubbliche amministrazioni e diffondere, anche sui propri siti web, i dati costituiti dai nominativi del proprio personale, dei referenti e dei collaboratori, del ruolo ricoperto, dei recapiti telefonici e degli indirizzi telematici istituzionali, al fine di favorire la comunicazione istituzionale, consentendo la migliore rintracciabilità del personale e delle funzioni svolte.
4. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico nonché in relazione al principio di trasparenza cui si ispirano le pubbliche amministrazioni, l'Università può comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati comuni relativi ad attività di studio e di ricerca, ivi compresi i dati delle valutazioni inerenti alle attività di ricerca dell'Ateneo.
5. L'Ateneo comunica e diffonde, per via telematica mediante i propri siti web, i dati relativi agli incarichi professionali e di collaborazione conferiti.
6. L'Ateneo può comunicare a enti pubblici e privati i dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro, relativi al personale trasferito, comandato, distaccato o comunque assegnato in servizio a un ente diverso da quello di appartenenza.
7. L'Ateneo può comunicare a soggetti pubblici e privati i dati relativi al proprio personale, collaboratori e studenti, per consentire loro di fruire di agevolazioni e servizi. Al fine di favorirne l'integrazione nel territorio e nell'ambiente universitario, possono altresì essere comunicati i dati inerenti agli studenti di scambio a enti, istituti o associazioni.
8. L'Ateneo consente, su richiesta di soggetti privati e pubblici, la comunicazione e diffusione di dati ed elenchi riguardanti studenti, diplomati, laureandi e laureati, specializzati, borsisti, dottorandi, assegnisti, e altri profili formativi, al fine di favorirne le esperienze formative e professionali e l'eventuale

collocazione nel mondo del lavoro; tale finalità deve essere dichiarata nella richiesta, affinché i dati siano utilizzati con le sole modalità per le quali sono stati comunicati e diffusi.

#### **ART. 21. Diffusione delle valutazioni d'esame**

1. In ottemperanza ai principi contenuti nel Codice e ai principi di trasparenza cui l'Ateneo fa riferimento, è consentita all'Ateneo la pubblicazione dei dati inerenti alle valutazioni d'esame, anche sui propri siti web.
2. La pubblicazione di tali dati è consentita unicamente mediante la diffusione del numero di matricola dello studente e del voto conseguito.
3. Le valutazioni sono rese disponibili per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. L'osservanza della disposizione del presente comma è assicurata dalla struttura che ne richiede la pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

#### **ART. 22. Diffusione dei risultati di concorsi e selezioni**

1. In ottemperanza ai principi contenuti nel Codice e ai principi di trasparenza cui l'Ateneo fa riferimento, è consentito all'Ateneo la pubblicazione di esiti di prove concorsuali e selettive, anche sui propri siti web.
2. Per garantire la necessaria pubblicità di tali informazioni, la trasparenza delle procedure concorsuali e al contempo tutelare il diritto alla protezione dei dati personali dell'individuo, l'esito della selezione, pubblicato sui siti web d'Ateneo, deve essere accessibile, salvo diverse disposizioni di legge.
3. Nel caso di diffusione delle valutazioni sui siti web d'Ateneo, tali informazioni sono pubblicate per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. L'osservanza della disposizione del presente comma è assicurata dalla struttura che ne richiede la pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

#### **ART.23 Diffusione di altri dati**

1. Possono essere pubblicati sul sito internet dell'Ateneo i risultati delle elezioni universitarie per gli organi centrali e sussidiari e per gli organi delle strutture di ricerca, di didattica e di servizio.
2. Di tale diffusione di dati l'Ateneo provvede ad informare nelle forme più appropriate i soggetti interessati.

#### **ART. 24 - Misure di sicurezza**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati anche in ragione delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Con particolare riferimento alla sicurezza dei trattamenti dei dati effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici il responsabile del trattamento che garantisce l'adozione di idonee misure di sicurezza, la protezione degli accessi e l'integrità degli archivi.
3. Agli incaricati è richiesto di custodire i dati applicando le misure idonee a evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato.
4. Ai responsabili del trattamento dei dati è richiesto di vigilare sul rispetto, da parte degli incaricati, delle misure di sicurezza.
5. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito previa adozione delle seguenti misure di sicurezza:
  1. autenticazione informatica;
  2. adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
  3. utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
  4. aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli apparecchi elettronici;
  5. protezione degli strumenti elettronici e dei dati da trattamenti illeciti, accessi non consentiti;
  6. adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

7. adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi cifrati per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
6. Il trattamento di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito previa adozione delle seguenti misure minime:
  1. aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati;
  2. previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
  3. previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
7. Agli incaricati del trattamento dei dati personali è comunque richiesto di adoperarsi, tenuto conto degli strumenti tecnici a disposizione e delle soluzioni logistiche, organizzative e fisiche della sede di lavoro, per evitare i rischi di cui al comma 1.

#### **ART. 25 - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici**

1. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi altri scopi.
2. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico l'Università del Salento comunica e diffonde, a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili.
3. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati solo se pertinenti e necessari per il raggiungimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. Possono essere comunque diffusi dati personali resi pubblici dall'interessato.

#### **ART. 26 - Trattamento di dati sensibili e giudiziari**

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte dell'Università è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
2. Il trattamento dei predetti dati è effettuato nei limiti previsti nell'apposito regolamento d'Ateneo.

#### **ART. 27 - Diritto di accesso e riservatezza**

1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela, sono disciplinati dalla L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Regolamento di attuazione.
2. L'esercizio del diritto d'accesso, qualora comporti la comunicazione di dati personali di terzi, deve essere limitato ai dati necessari a soddisfare il diritto stesso.
3. Resta fermo il principio per cui i conflitti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l'accesso, finalizzato per la cura o la difesa di propri interessi legittimi, prevale rispetto all'esigenza di riservatezza, nei limiti però in cui esso è necessario alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
4. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango pari ai diritti dell'interessato, ovvero è relativo a un diritto della personalità o altro diritto o libertà, fondamentali ed inviolabili.
5. Le modalità relative all'accesso ai dati personali da parte delle organizzazioni sindacali sono disciplinate dal Codice, dalle pertinenti disposizioni dei vari Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché da specifici Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### **PARTE IV<sup>^</sup> Disposizioni finali**

#### **ART. 28 Responsabilità**

1. Le sanzioni amministrative e pecuniarie nel caso di inottemperanza alle disposizioni previste dal Codice sono poste a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale o del centro di gestione autonoma al cui responsabile del trattamento dei dati è riferibile la violazione o l'inosservanza.
2. La violazione delle norme relative alle modalità del trattamento dei dati personali può comportare il risarcimento dei danni anche non patrimoniali.
3. E' fatta salva la verifica, secondo le vigenti disposizioni, e l'eventuale imputabilità della responsabilità in capo al soggetto che ha commesso la violazione o l'inosservanza.

#### **ART. 29. Controversie in materia di protezione dei dati personali**

1. Le controversie previste dall'art. 152 del Codice sono regolate dal rito del lavoro, e disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

#### **ART. 30 - Revisione ed integrazione del regolamento**

1. Le modificazioni al presente regolamento sono disposte secondo il procedimento di approvazione previsto dalle norme statutarie.
2. Gli eventuali aggiornamenti a seguito di modifiche apportate al Codice e/o a provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali sono adottati con Decreto Rettorale e sottoposti a ratifica degli Organi di Governo dell'Università.

#### **ART. 31 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione contestuale all'Albo Ufficiale e sul sito istituzionale d'Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento è abrogato il "Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 42 del 18.12.2000.

Responsabili del trattamento dei dati personali dell'Università del Salento (Allegato A del Regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali")

<b>STRUTTURA</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Rettorato	Responsabile Ufficio Segreteria Rettore
Direzione Amministrativa	Direttore Amministrativo/Generale
Ripartizioni Amministrazione Centrale	Responsabili Ripartizioni
Dipartimenti e Centri con autonomia contabile e gestionale	Direttore del Dipartimento o del Centro con autonomia contabile e gestionale
Facoltà (Strutture di raccordo)	Presidi di Facoltà
Scuola Superiore ISUFI	Direttore della Scuola
Scuole di Specializzazione	Direttori Scuole di Specializzazione
Biblioteca Interfacoltà	Direttore della Biblioteca Interfacoltà
Servizi Bibliotecari	Coordinatore Sistema Bibliotecario d'Ateneo
SIBA	Coordinatore Generale SIBA